

Comune di Caino

Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Nº 74 del 07.10.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ IN ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018/2020.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **sette** del mese di **ottobre** alle ore **15.45**, presso il Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO **CESARE SAMBRICI** la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
SAMBRICI CESARE	SINDACO	P
BENINI GIOVANNA	VICE SINDACO	P
GRAZ MARIACATERINA	ASSESSORE	P

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ IN ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018/2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine	e alla REGOLARITA'TECNICA, il
sottoscritto responsabile del servizio:	
⊠Esprime PARERE FAVOREVOLE.	
Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo.	
Caino, li 07.10.2019	
	Il Responsabile dell'Area Amm.vo-Contabile F.to NADIA PEDERSOLI
	1.10 TAIDITT EDERGOEI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ IN ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);
- il comma 17 dell'articolo 1 della legge 190/2012 che così dispone: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara";
- i Piani Nazionale Anticorruzione del 2013 e del 2016 ed i rispettivi aggiornamenti, ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'ente;

CONSIDERATO che per "Patto di Integrità" si intende l'impegno della stazione appaltante, dei concorrenti e dell'aggiudicatario a tenere un reciproco comportamento rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché: 1) un espresso e concreto impegno anticorruzione, 2) l'impegno ad assolvere a tutte le misure etico-sociali volte a tutelare la salute dei lavoratori impegnati nell'appalto, l'assenza di discriminazioni, nonché la regolarità contributiva dei medesimi;

DATO ATTO CHE:

- il PNA 2013 (Paragrafo B.14, Allegato 1) definisce patti e protocolli anticorruzione come segue: "I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto";
- il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante impone ai concorrenti delle selezioni finalizzate ad affidare servizi, forniture e lavori;
- il patto contiene "un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti";
- il comma 17 dell'articolo 1 della legge 190/2012 stabilisce che "le stazioni appaltanti [possano] prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità [costituisca] causa di esclusione dalla gara";
- se il legislatore ha previsto la "facoltà" di adottare ed applicare questi strumenti, il Piano nazionale anticorruzione dispone che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione della legge 190/2012, "di regola" predispongano ed utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse e appalti pubblici;
- tale indirizzo è contenuto nel Paragrafo 3.1.13 del PNA 2013 (CIVIT deliberazione n. 72/2013) ed è tuttora valido, considerato che ANAC, approvando il PNA del 2016, ha precisato che il nuovo piano nazionale anticorruzione si limita a modificare ed integrare quello precedente, il PNA 2013 appunto, che, pertanto, continua ad essere valido nelle parti non emendate;

ATTESO che la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" nella parte speciale capitolo I "Aree di rischio contratti pubblici", analizzando i rischi afferenti la fase di avvio della procedura di gara (individuazione tipologia di contratto, scelta della procedura di gara, predisposizione del capitolato, definizione criteri di partecipazione), al punto 4.2.5 "Esemplificazione di possibili misure", prevede la seguente: "Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati, di una clausola risolutiva del contratto a favore della

stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità";

PREMESSO che:

- questa Amministrazione intende attivare tale strumento di contrasto alla corruzione;
- il Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Ente (Segretario Comunale) ha elaborato l'allegato "Patto di Integrità" composto da N. 7 articoli;
- il Patto, una volta approvato da questo esecutivo, sarà sottoposto ai concorrenti di ogni selezione pubblica e affidamento diretto effettuato da questa Amministrazione;

PRECISATO che:

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante può richiedere ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisava che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)";

ESAMINATO e valutato il suddetto "Patto di Integrità";

RITENUTO, a fronte delle precedenti considerazioni, di condividere ed approvare la strategia proposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione affinché la stipula dei contratti e delle convenzioni con gli operatori economici sia preceduta dalla firma di un "Patto di integrità", secondo le modalità e le condizioni indicate nello schema che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, doveroso impartire indirizzo ai Responsabili titolari di posizione organizzativa di prevedere, nelle procedure di gara per lavori e forniture di beni e servizi di importo superiore ad € 10.000,00 l'inserimento del "Patto di Integrità";

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 - bis del TUEL;

PRECISATO che l'adozione della presente deliberazione non determina maggiori oneri a carico del bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;

DATO ATTO CHE il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile di prevenzione della corruzione, nominato nella persona del Segretario del Comune, Dott.ssa Daniela Zanardelli,

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO che le premesse formano parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 1. DI APPROVARE il "Patto di Integrità" composto da 7 articoli che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2. DI STABILIRE che in tutte le procedure di gara per l'appalto di lavori, forniture e servizi e per i contratti di concessione di importo superiore ad € 10.000,00 venga richiesta ai concorrenti la sottoscrizione del "Patto di Integrità", da redigersi secondo lo schema allegato alla presente come parte integrante e sostanziale (all. A);
- 3. DI DISPORRE che i funzionari di questo Comune incaricati delle funzioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ciascuno per quanto di competenza, provvedano affinché la stipula dei contratti pubblici e delle scritture private autenticate, nonché dei contratti sottoscritti mediante scambio di corrispondenza aventi ad oggetto una delle tipologie di cui al precedente punto 3, sia preceduta dalla firma del Patto di Integrità;

Inoltre, la Giunta Comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere celermente il procedimento, attivando quanto prima la misura anticorruzione di cui sopra, con ulteriore votazione unanime favorevole:

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Il SINDACO F.to CESARE SAMBRICI

II SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il . . ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Reg. Pubbl.

Il MESSO COMUNALE F.to FAUSTI LAURA

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07.10.2019 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Caino,

II SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Caino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI